Pubblicato il 06/06/2019

N. 07382/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05784/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5784 del 2019, proposto da

Maurizio Bevilacqua, rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Elia e Procolo Arciprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Sergio Papaccio non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

a) del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – DC Aff. Gen. prot. n. 180 del 02.04.2019, notificato a mezzo raccomandata dell'11.04.2018, con cui è stata disposta, nei confronti del ricorrente, l'esclusione dal concorso a 814 posti nella

qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008;

b) del verbale n. 42 del 26 marzo 2019, con cui la commissione medica costituita con D.M. n. 15 del 1° marzo 2018, per l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, per la successiva assunzione ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha espresso il giudizio di inidoneità per deficit di statura;

c) della scheda medica redatta dalla suddetta Commissione Medica in data 26 marzo 2018 e della relativa cartella clinica ivi allegata;

d) di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, ivi comprese, nella misura in cui fossero state medio tempore modificate dall'Amministrazione procedente con l'esclusione del ricorrente:

- la graduatoria generale di merito del concorso a 814 posti di VV. FF. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. 5 ottobre 2010, n. 135, Allegato A;
- la graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.FF. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, approvata con D.M. 5 ottobre 2010 n. 135, Allegato B4 e successive modifiche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato

in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombente dovrà essere eseguito nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito il deposito da parte della ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare, in ragione dell'orientamento assunto in materia di "deficit" staturale dalla Sezione;

Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incombenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, disponendo, nelle more, l'ammissione "con riserva" ed "in soprannumero" del ricorrente al corso di formazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

**L'ESTENSORE**
**Antonella Mangia**

**IL PRESIDENTE**
**Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.